

Codice A1816B

D.D. 2 marzo 2021, n. 531

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6602. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica (prolungamento) e taglio della vegetazione in alveo del rio Neraissa, in località campeggio nel comune di Vinadio (CN) Richiedente: Unione Montana Valle Stura



ATTO DD 531/A1816B/2021

DEL 02/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6602. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica (prolungamento) e taglio della vegetazione in alveo del rio Neraissa, in località campeggio nel comune di Vinadio (CN)

Richiedente: Unione Montana Valle Stura

In data 13/10/2020 (acquisita al. prot. n.49425/A1816B), l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte (CN), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica (prolungamento verso valle) e taglio della vegetazione in alveo del rio Neraissa, in località campeggio, nel comune di Vinadio (CN). In data 18/02/2021 sono pervenute le integrazioni progettuali (ns. prot. 8654/A1816B), così come richieste dalla nota 60007/A1816B del 01/12/2020.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Ivan Barbero e dal dott. for. Marco Bonavia per la parte relativa al taglio della vegetazione, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori nel rio Neraissa da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- realizzazione tratto di scogliera in sponda sinistra (lunghezza 55 m), in continuità al tratto esistente;
- imbottimento spondale tramite movimentazione di materiale litoide in sponda destra in prossimità della confluenza (volumetria 950 mc)
- nel tratto del rio Neraissa compreso tra il ponte della SS 20 e la confluenza nel fiume Stura di Demonte, taglio della vegetazione arborea/arbustiva nel solo alveo inciso, su una superficie di 5.260 mq

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Valle Stura n. 65 del 05/10/2020.

Per i lavori e per gli interventi di taglio della vegetazione di cui sopra, trattandosi quest'ultimi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art. 37 bis del Regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Neraissa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.GR. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. n. 4/2009 e s.m.i
- D.P.GR n. 8/R del 20/09/2011 artt. 37 e 37bis
- L.R. 23/2008 art. 17
- D.G. dell'Unione Montana Valle Stura n.65 del 05/10/2020

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte (CN), ad eseguire i lavori per la realizzazione di un tratto di difesa spondale in sinistra idrografica (prolungamento verso valle) e taglio della vegetazione in alveo nel rio Neraissa, in località campeggio nel comune di Vinadio (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto (con integrazioni) e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la difesa spondale sia realizzata in continuità al tratto esistente, in modo da non determinare

- modificazioni al profilo attuale della scarpata per evitare restringimenti della sezione d'alveo;
3. l'imbottimento della scarpata destra non dovrà determinare rialzi di sponda;
 4. le operazioni di taglio della vegetazione, dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente, esclusivamente nelle località e nei tratti indicati sulla documentazione progettuale allegata all'istanza;
 5. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 6. non potrà essere effettuato lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
 7. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 8. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 10. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 11. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 12. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità della difesa spondale (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della difesa spondale mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
 16. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna

ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe